

DL189/16 conv.to L.299/2016 art.20 DM10/5/18 Appr.ne Avv.Pubblico “Conc. contributi in c/capitale alle imprese che realizzino/abbiamo realizzato, dal 24/8/2016, inv.ti prod. Com.Marche - sisma centro Italia”.

FAQ - aggiornamento 15/4/2019

1. E' ammissibile un attività agrituristica?

Le attività agrituristiche devono fare la domanda nel bando art. 20 che il nostro servizio politiche agro-alimentari sta predisponendo. Se l'attività di alloggio o di ristorazione non è collegata e/o connessa all'azienda agricola (sab autorizz.), l'impresa può fare domanda anche su questo bando.

2. Si chiede dove indicare tra i vari allegati del bando e in quali punti: 1) AMMONTARE DEL CONTRIBUTO RICHIESTO; 2) DATA DI INIZIO PROGETTO; 3) DATA DI FINE PROGETTO.

Nella scheda progettuale di cui all'allegato 3 vengono inseriti i costi totali dell'investimento nel rispetto delle spese ammissibili del progetto; l'ufficio procederà con istruttoria interna, alla quantificazione esatta della spesa ammissibile (verifica dei parametri di cui all'art.6 e verifica cumulo aiuti) e successivamente al calcolo del contributo effettivamente spettante al richiedente, nel rispetto de minimis o esenzione . esempio : spese ammissibili totale e riconosciuta 400 mila euro – richiesto de minimis – contributo euro 200 mila max ; Relativamente alla tempistica, il bando indica 18 mesi dalla data di adozione del provvedimento regionale di concessione dell'agevolazione, salvo eventuale proroga di 3 mesi (motivata).

3. Il bando ammette a contributo le spese SOSTENUTE dopo il 24 Agosto 2016, quindi fa riferimento al principio di sostenimento delle spese e non di avvio di investimento. A tal fine si chiede se può essere agevolato un acquisto di un bene consegnato ed installato successivamente al 24/08/2016, ma con fattura di acconto all'ordine precedente al 24/08/2016. Tale investimento, in base all'art. 109 TUIR, si considera realizzato nel periodo di ammissibilità in quanto rileva la data di consegna del bene (Articolo 109 – comma 2. Ai fini della determinazione dell'esercizio di competenza: a) i corrispettivi delle cessioni si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, alla data della consegna o spedizione per i beni mobili e della stipulazione dell'atto per gli immobili e per le aziende, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale).

Il bando all'art.1. recita: “, la Regione Marche intende sostenere la ripresa e lo sviluppo del tessuto produttivo delle aree colpite dagli eventi sismici dell'agosto e ottobre 2016 e del gennaio 2017, tramite la concessione di aiuti alle imprese che realizzino o abbiamo realizzato, a partire dal 24 agosto 2016, investimenti produttivi e che, al momento dell'erogazione, abbiano sede operativa nei comuni di cui agli allegati 1 e 2 al decreto-legge n. 189 del 2016, nonché, ai sensi del citato articolo 18-undecies del decreto-legge n. 8 del 2017, all'allegato 2-bis allo stesso decreto-legge; pertanto, l'interpretazione non è quella di riconoscere la spesa fine a se stessa bensì accogliere le “decisioni operative” dall'azienda successivamente all'evento sismico.